



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1553 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 per quanto riguarda il divieto temporaneo di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi nel territorio dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione ⁽²⁾ elenca gli organismi nocivi dei quali, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, sono vietati, per un periodo di tempo limitato, l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio nel territorio dell'Unione.
- (2) Tra gennaio 2024 e dicembre 2025 diversi Stati membri hanno notificato alla Commissione la presenza ufficialmente confermata, in partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi, di organismi nocivi che non sono elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, come organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽³⁾ e che non sono regolamentati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
- (3) Gli Stati membri hanno adottato misure a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda *Copitarsia decolora* e *Lagria villosa*.
- (4) Esemplari di *Copitarsia decolora* e *Lagria villosa* sono stati intercettati alle frontiere dell'Unione, mentre grandi volumi di piante ospiti di tali organismi nocivi continuano a essere importati da paesi terzi in cui è nota la loro presenza. *Copitarsia decolora* e *Lagria villosa* non sono notoriamente presenti nel territorio dell'Unione.
- (5) Nel maggio 2023 la Spagna ha concluso una valutazione preliminare dei rischi per *Copitarsia decolora* per il territorio dell'Unione. Da tale valutazione è emerso che l'organismo nocivo risponde ai criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031. Esso soddisfa pertanto le condizioni per l'adozione delle misure temporanee di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (6) Nel giugno 2025 i Paesi Bassi hanno concluso una valutazione preliminare dei rischi per *Lagria villosa* ⁽⁴⁾ per il territorio dell'Unione. Da tale valutazione è emerso che l'organismo nocivo risponde ai criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031. Esso soddisfa pertanto le condizioni per l'adozione delle misure temporanee di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione, del 13 ottobre 2022, relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 14.10.2022, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1941/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

⁽⁴⁾ Quickscan *Lagria villosa* | NVWA-English.

- (7) Sulla base di tali valutazioni preliminari, la Commissione ritiene che *Copitarsia decolora* e *Lagriia villosa* presentino un elevato rischio fitosanitario per il territorio dell'Unione. Si ritiene inoltre che vi sia un pericolo imminente relativo all'ingresso di tali organismi nocivi nel territorio dell'Unione. Sono tuttavia necessarie ulteriori valutazioni dei rischi per accertare se *Copitarsia decolora* e *Lagriia villosa* possano essere considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e debbano figurare nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (8) È pertanto opportuno vietare, per un periodo di tempo limitato, l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione e il rilascio nel territorio dell'Unione di *Copitarsia decolora* e *Lagriia villosa*, fino a quando non sia stata effettuata un'analisi dei rischi completa. Tale divieto temporaneo dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2031.
- (9) *Chloridea virescens*, *Homona magnanima* e *Spodoptera ornithogalli* figurano nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 come organismi nocivi di cui sono vietati l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio nel territorio dell'Unione fino al 31 maggio 2027. È opportuno prorogare fino al 31 maggio 2030 la scadenza del periodo di inclusione di tali organismi nocivi nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941, al fine di garantire il completamento, entro tale data, della valutazione dell'opportunità di inserirli nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941.
- (11) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco degli organismi nocivi soggetti al divieto di cui all'articolo 1:

	Genere o specie dell'organismo nocivo e rispettivo codice EPPO	Data di scadenza del divieto
1.	<i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]	31 maggio 2030
2.	<i>Copitarsia decolora</i> Guenée [COPITU]	30 giugno 2031
3.	<i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]	31 maggio 2030
4.	<i>Lagria villosa</i> Fabricius [LAGRVL]	30 giugno 2031
5.	<i>Resseliella citrifrugis</i> Jiang [RESSCI]	31 maggio 2027
6.	<i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]	31 maggio 2030»